

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI MACCHINE E
ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL
VERDE DI PROPRIETÀ DI GEOFOR SPA
COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI RICAMBI E
ACCESSORI**

RDO 1/2021

SMART CIG [●]

Indice:

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3 (Durata dell'Accordo).....	5
Articolo 4 (Personale).....	6
Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	7
Articolo 6 (Responsabile operativo del servizio)	7
Articolo 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto).....	8
PARTE II SPECIFICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE.....	8
Art. 8 (Descrizione dei servizi)	8
Art. 9 (Affidamento dell'intervento e esecuzione del servizio)	9
Art. 10 (Pezzi di ricambio e garanzia).....	10
PARTE III VICENDE CONTRATTUALI	10
Articolo 11 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio).....	10
Articolo 12 (Subappalto).....	11
Articolo 13 (Inadempimenti e penali).....	13
Articolo 14 (Risoluzione)	14
Articolo 15 (Recesso)	15
Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto)	15
Articolo 17 (Cessione del credito)	15
Articolo 18 (Invalidità parziale).....	15
Articolo 19 (Responsabilità dell'Appaltatore).....	16

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA.....	17
Articolo 20 (Corrispettivo)	17
Articolo 21 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)	17
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI	19
Articolo 22 (Clausola codice etico)	19
Articolo 23 (Clausola antimafia ed altra documentazione)	20
Articolo 24 (Domicilio contrattuale)	20
Articolo 25 (Riservatezza).....	21
Articolo 26 (Trattamento dei dati personali)	22
Articolo 27 (Foro competente)	22
Articolo 28 (Norme di rinvio)	22

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”) è stipulato in data 28/05/2019

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona del Procuratore speciale ing. Luca Pesce, nato a Savona il 13/08/1968, CF PSCLCU68M13I480H,, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●] , con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

1.1 Ad esito dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 previa consultazione di almeno nr. 3 operatori economici estratti dall'Albo Fornitori di Geofor S.p.A. del servizio di riparazione di macchine e attrezzature per la manutenzione del verde di proprietà di Geofor Spa comprensiva della fornitura di ricambi e accessori.

1.2 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario

all'esecuzione delle forniture e servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.3 E' allegata al presente contratto l'offerta economica dell'Appaltatore.

1.4 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di riparazione di macchine e attrezzature per la manutenzione del verde di proprietà di Geofor Spa comprensiva della fornitura di ricambi e accessori.

2.2 Più specificatamente l'affidamento prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

A) riparazione e manutenzione delle seguenti apparecchiature:

- *Falciatrice a spinta: n° 1 tosaerba a scoppio Honda HRG466K1*
- *Decespugliatore: n° 1 decespugliatore Hitachi CG23ECP*
- *Motosega: n° 1 motosega Hitachi CS25EC*
- *Trattore falciatore: n° 1 trinciasocchi Oleo-Mac WB52 VBR6 motore Briggs&Stratton*
- *Taglia siepi a motore: Hitachi*
- *Decespugliatore: n° 1 decespugliatore Honda UMK435E*
- *Trattorino tagliaerba SNAPPER BRIGGS STRATTON 175 500cc*
- *Soffiatore: n° 1 soffiatore ECHO ES 255ES*
- *Decespugliatore: n°1 decespugliatore KAWASAKI TJ45E*
- *Motosega: n° 1 motosega ECHO CS320TES*
- *Tagliasiepi: n° 1 tagliasepi a scoppio ECHO HC 1500*
- *Trattore tagliaerba marca Gianni Ferrari mod. 900*
- *Mogatec FHS1555*
- *Taglia siepi KSE 2400*
- *Soffiatore n° 17 EGO LB5301E brumar a BATTERIA*
- *Decespugliatore n° 1 IBEA 45L compreso accessori*

B) fornitura di ricambi e accessori relativi all'impiego delle apparecchiature e attrezzature di cui al punto precedente e di eventuali altre attrezzature della stessa tipologia anche se con Marchi di fabbrica diversi che la Committente può acquistare nell'arco dell'accordo quadro.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo)

3.1 L'Accordo ha durata di nr. 24 (*in lettere ventiquattro*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo

provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento) o al raggiungimento dell'importo di € 24.460,00 se raggiunto prima della scadenza temporale. Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività/incarico/prestazione/fornitura all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo

3.2 Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.2, allorché:

- a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.
- b) Geofor S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;

Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi c), il contratto è risolto di diritto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

Articolo 4 (Personale)

4.1 L'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

L'Appaltatore si obbliga altresì:

- ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative;
- a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

4.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di irregolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

4.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze)

5.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

5.2 Data la natura del servizio non sussistono rischi di interferenze tra le parti.

Articolo 6 (Responsabile operativo del servizio)

6.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il sig_____ raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare:

6.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 7 (Responsabile del Procedimento)

7. Il Responsabile del Procedimento è Ing. Giuseppe Merico.

PARTE II SPECIFICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE

Art. 8 (Descrizione dei servizi)

8.1 Descrizione del servizio

Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco degli interventi usuali previsti dall'accordo .

A. Riparazione e/o manutenzione delle seguenti apparecchiature:

- *Falciatrice a spinta: n° 1 tosaerba a scoppio Honda HRG466K1*
- *Decespugliatore: n° 1 decespugliatore Hitachi CG23ECP*
- *Motosega: n° 1 motosega Hitachi CS25EC*
- *Trattore falciatore: n° 1 trinciastocchi Oleo-Mac WB52 VBR6 motore Briggs&Stratton*
- *Taglia siepi a motore: Hitachi*
- *Decespugliatore: n° 1 decespugliatore Honda UMK435E*
- *Trattorino tagliaerba SNAPPER BRIGGS STRATTON 175 500cc*
- *Soffiatore: n° 1 soffiatore ECHO ES 255ES*
- *Decespugliatore: n°1 decespugliatore KAWASAKI TJ45E*
- *Motosega: n° 1 motosega ECHO CS320TES*
- *Tagliasiepi: n° 1 tagliasepi a scoppio ECHO HC 1500*
- *Trattore tagliaerba marca Gianni Ferrari mod. 900*
- *Mogatec FHS1555*
- *Taglia siepi KSE 2400*
- *Soffiatore n° 17 EGO LB5301E brumar a BATTERIA*
- *Decespugliatore n° 1 IBEA 45L compreso accessori*

Gli interventi riguardano la riparazione su guasti oppure la manutenzione preventiva che la Committente ha necessità di effettuare sull'attrezzature secondo il ciclo di vita.

- B. Fornitura di ricambi e accessori relativi all'impiego delle apparecchiature e attrezzature per la manutenzione del verde e a quanto necessario durante gli interventi di riparazione da parte dell'Appaltatore.

Nel corso dell'accordo quadro la Committente può rinnovare o rinforzare il parco delle attrezzature della stessa tipologia anche se con Marchi di fabbrica diversi e l'appaltatore è tenuto a mantenere quanto proposto in fase di gara circa il costo orario e lo sconto sui prezzi di listino dei ricambi e accessori della marca in questione.

Art. 9 (Affidamento dell'intervento e esecuzione del servizio)

9.1 Lo svolgimento dell'appalto viene definito in funzione delle necessità legate all'operatività delle macchine, attrezzature, apparecchiature e degli impianti della Committente.

9.2 Geofor procede all'affidamento dell'intervento attraverso il DEC che consegna all'Appaltatore l'attrezzatura e/o l'apparecchiatura sulla quale prestare il servizio.

L'Appaltatore esegue un esame preliminare dell'attività di riparazione e/o manutenzione e comunica alla Committente il preventivo di spesa e le tempistiche di consegna della macchina.

La Committente una volta esaminato il preventivo affida l'intervento all'Appaltatore.

L'Appaltatore deve effettuare la riparazione entro e non oltre i tempi richiesti dalla Committente.

9.3 Sia nel preventivo che nel consuntivo l'Appaltatore deve riportare le seguenti componenti minime:

- estremi di identificazione oggetto di intervento, oppure dell'apparecchiatura, o della fornitura;
- costo unitario e totale delle ore di mano d'opera, per ciascuna delle tipologie di lavorazione;
- costo di acquisto per la fornitura di parti di ricambio;
- costo unitario e totale della fornitura di materiale per la riparazione e/o la ricostruzione delle parti meccaniche;

- tempistica di consegna e/o di esecuzione del servizio
- dichiarazione dello sconto sul listino applicato e copia del listino

Art. 10 (Pezzi di ricambio e garanzia)

10.1 I ricambi devono essere nuovi e di qualità, di primaria marca nonché di larga diffusione nella loro relativa specie che siano, altresì, conformi a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari, e Norme Tecniche vigenti (UNI EN ISO 9606, UNI EN 1090, bulloneria secondo norma, ecc.) e devono essere resi disponibili ed ordinati per tempo prima di programmare l'intervento.

Qualora il ricambio non sia più reperibile sul mercato, l'Appaltatore deve fornire ricambio avente le medesime caratteristiche tecniche del ricambio originale e previa approvazione della Committenza.

10.3 L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Committenza, contestualmente alla consegna del ricambio, la documentazione tecnica rilasciata dal produttore del ricambio equivalente relativa alla costruzione/realizzazione. I ricambi utilizzati devono rispondere alle norme di garanzia vigente.

10.4 L'Appaltatore fornisce la garanzia sul funzionamento delle riparazioni effettuate per un periodo di 6 mesi. Nel caso in cui il guasto (riconducibile all'intervento precedentemente eseguito), si riscontri nelle "parti sostanziali e/o funzionali " del ricambio fornito, è prevista l'immediata sostituzione.

L'Appaltatore si impegna altresì ad eseguire le riparazioni di parti in garanzia, nonché la sostituzione dei materiali difettosi e/o non funzionanti entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, trasmessa via (PEC), da parte del DEC o di suo delegato.

PARTE III VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 11 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

11.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna

esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 12 (Subappalto)

12.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

14.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

14.3 L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

- ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
- ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni (ora [art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#));
- ✓ copia autentica del contratto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice](#) civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

14.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 13 (Inadempimenti e penali)

13.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

13.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

a) nel caso di ritardato inizio e/o termine e/o sospensione ingiustificata delle operazioni oggetto dell'affidamento, rispetto alle frequenze indicate, l'applicazione di una penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, fatti salvi i maggiori danni.

d) in caso tardiva comunicazione o mancata comunicazione in merito a ritardi verrà applicata una penale pari a € 150 per contestazione;

e) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta) ad un massimo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

13.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor S.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

13.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor S.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

13.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

13.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 14 (Risoluzione)

14.1 Fermo rimanendo quanto già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) grave e debitamente accertata inadempienza sulle norme in materia di prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- c) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- d) cessione anche parziale del contratto;
- e) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo;
- f) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- g) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- h) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- i) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- j) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

14.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

14.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

14.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 15 (Recesso)

15.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

15.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto)

16.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

16.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 17 (Cessione del credito)

17.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 18 (Invalidità parziale)

18.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudicherà in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto,

che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 19 (Responsabilità dell'Appaltatore)

19.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. di Pontedera (PI) .

19.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l' Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

19.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 20 (Corrispettivo)

20.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i seguenti prezzi :

Descrizione del servizio	Prezzi iva ed oneri della sicurezza esclusi
Costo orario di officina per la riparazione e/o manutenzione secondo quanto offerto in fase di gara	
Fornitura pezzi di ricambio e accessori	

L'Appaltatore emette la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi.

20.2 L'IVA è in regime di Split Payment

Articolo 21 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

21.1 Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): **:[●]**

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor S.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

21.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 21.5.

21.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

21.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

21.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

21.6 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

21.7 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: [●]

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 (Clausola codice etico)

22.1 L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D.

Lgs231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

22.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 23 (Clausola antimafia ed altra documentazione)

23.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

23.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

23.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

23.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 24 (Domicilio contrattuale)

24.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	

Viale America, 105	
56025 Pontedera (PI)	
PEC: geofor@legalmail.it	

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 25 (Riservatezza)

25.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

25.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

25.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

25.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 26 (Trattamento dei dati personali)

26.1 Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 27 (Foro competente)

27.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 28 (Norme di rinvio)

28.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per Geofor S.p.A.

[●] (carica)

[●] (nome)

Per l'Appaltatore

[●] (carica)

[●] (nome)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli artt. 3 (durata dell'accordo), 13 (penali), 14 (risoluzione), 15 (recesso), 16 (divieto di cessione del contratto), 21 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria), 23 (Documentazione antimafia ed altra documentazione), 25 (Riservatezza).

Per L'appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)